Non resta che dire in breve della legislazione italiana in materia, ma con riguardo solo alla Legge 20 giugno 1877 n. 3917 (serie 2ª); ed alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766; prescindendo cioè:

a) sia dalla legge I novembre 1875 n. 2794 (serie 2ª), perché essa non contemplò che quelle Foreste di Demanio dello Stato (nella Provincia di Belluno soltanto «Somadida» e «Cansiglio»), le quali erano state dichiarate inalienabili con la precedente Legge 20 giugno 1871 n. 283 (serie 2ª);

b) sia dalla legge 2 aprile 1882 n. 698 (serie 3ª), con cui fu abolito il cosidetto diritto di erbatico e pascolo, che si praticava, sopra fondi e prati, in alcuni Comuni delle provincie di Vicenza, Udine e Belluno, dalla generalità degli abitanti; perché il diritto abolito gravava seminativi e prativi di privata proprietà e non si riferiva in alcun modo ai terreni comunali.

Orbene la legge 20 giugno 1877 n. 3917 (serie 2ª), che, dopo avere affermato nell'art. 29 dell'impossibilità della concessione di un qualsiasi diritto d'uso, eccedente i termini dell'art. 521 Cod. Civ., sopra boschi e terreni sottoposti al vincolo forestale, imposte coll'art. 30, a quanti pretendessero di avere diritti di pascolo ed altre servitù d'uso sui boschi, o terreni vincolati, di farne dichiarazione all'Ufficio del Tribunale, nella cui giurisdizione trovavasi il fondo soggetto alla servitù, dette origine ad una dichiarazione, redatta dalla Giunta comunale di S. Stefano di Cadore, approvato dal Consiglio nella seduta del 12 giugno 1879 e poi presentata al Tribunale di Belluno, la quale suona aperta condanna al comportamento odierno del Comune predetto. Vi erano, infatti, indicati alcuni dei titoli, da cui risultava come «li abitanti frazionisti delle quattro frazioni, componenti il Comune, fossero pervenuti alla acquisizione dei diritti d'uso e di condominio utile sui pascoli e boschi, in allora formanti il loro patrimonio frazionale, nonché di altre parziali servitù»; ed alla predetta indicazione, dopo precisato quali fossero i diritti d'uso di cui sopra, seguivano dapprima l'elenco, per ognuna delle quattro frazioni, dei beni, sui quali i diritti stessi potevano e dovevano dai rispettivi frazionisti essere esercitati in modo esclusivo, infine l'elenco degli altri beni, sui quali invece tale esercizio spettava ai medesimi in promiscuità con abitanti di altre frazioni o dello stesso Comune o di Comune diverso.

La ricordata legge 20 giugno 1877 mirava, oltre che ad accertare l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti d'uso, anche a dar modo allo Stato, ai Comuni, ad altri corpi morali ed ai privati, che lo voles-

sero, di affrancare i loro boschi o terreni dai ripetuti diritti d'uso; ma ognun sa che per questo secondo punto essa restò nel modo più completo lettera morta, né d'altro canto alcunché di diverso assume in proposito il Comune di S. Stefano di Cadore.

La legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno, poi, ha le disposizioni degli articoli 8 cpv. 1° e 26 cpv., delle quali il Comune di S. Stefano ha dimostrato di ignorare nel modo più completo l'esistenza, perché altrimenti avrebbe compreso come fosse del tutto inutile, agli effetti pratici, insistere sulla tesi di una proprietà demaniale comunale e non frazionale.

Presenza di un demanio civico comunale significherebbe, infatti, a norma del ricordato art. 8 cpv. 1°, la presenza di una comunione generale per condominio fra le quattro frazioni in causa; comunione che occorrerebbe sciogliere coi criteri dello stesso capoverso indicati, salvo che i bisogni dell'economia locale non consigliassero altrimenti, per giungere a determinare e conoscere il demanio civico di ciascuna frazione.

E coll'art. 26 cpv. il legislatore, nel mentre ha dato una prova chiara, indiscussa, dell'esattezza del concetto, già in precedenza più volte affermato, che le terre di uso civico sono di proprietà pubblica, e degli aventi diritto all'esercizio degli usi, non dell'Ente Comune e neppure della frazione, ha voluto condurre alle ultime conseguenze il principio che dette terre hanno la precisa destinazione di servire ai diretti bisogni dei cittadini proprietari, attraverso il percepimento in natura, da parte dei medesimi, delle varie utilità di cui esse sono capaci. Con riguardo a tale destinazione, e quindi alla necessità di conservarla, a chi affidare l'amministrazione delle terre in parola meglio che agli aventi diritto?

Non certo al Comune, anche col divieto assoluto di disporre comunque di quei beni, di destinarli ad altri scopi, di sopprimere o semplicemente restringere l'esercizio degli usi civici su di essi esercitati, perché l'esperienza aveva già insegnato come non fosse il Comune l'Ente il più adatto ad amministrare bene le ripetute terre, cioè ad amministrarle con criteri e fini prevalentemente economici, evitando, inoltre, di incorrere in atti, aventi comunque l'effetto di menomare, senza giustificato motivo, l'esercizio degli usi civici essenziali dei cittadini o di violare l'esclusività di tale esercizio. Per quanto attiene a questo secondo punto, è d'uopo ricordare che i divieti di legge i più generali, i più imperativi, i più draconiani non verrebbero mai a trattenere il Co-

mune, amministratore, cui spetta il diritto di far proprie le erbe e la legna risultate esuberanti ai bisogni della sua popolazione, dal cercare in tutti i modi che l'esuberanza si verifichi (ed alle volte anche senza preoccuparsi di salvare le apparenze); dal comportarsi, nei riguardi delle terre di demanio civico, come se le stesse fossero di natura patrimoniale, quindi come un vero proprietario, invece che come un semplice e disinteressato amministratore. Ma non basta. Poiché è assai raro che un Comune si lasci sfuggire le occasioni, che gli si presentano, di accrescere le proprie entrate e ciò per far sì che in ogni riscontro non gli manchino i mezzi necessari ad adempiere alle proprie funzioni sempre più numerose, a perseguire i propri scopi sempre più vasti, ben forte è nei suoi preposti (specie quando manchino del tutto o siano di poca importanza i beni patrimoniali) lo stimolo a gravare l'esercizio degli usi consentiti, da parte degli utenti, di un determinato corrispettivo, anche se non si versi, a stretto rigore, nell'ipotesi all'uopo prevista dall'art. 46 parte 1ª R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, e perfino lo stimolo a concedere, contro un determinato corrispettivo, a persone che non siano cittadini abitanti, l'esercitare gli usi civici su beni demaniali. Ed infine, in un Comune composto di più frazioni, se queste non trovarsi in pari condizioni in fatto di demanio civico (e la cosa è frequentissima, perché può aversi che qualcuna ne sia addirittura sprovvista, che qualche altra ne sia dotata ma in misura assi esigua, che altre, per converso, abbiano un demanio veramente cospicuo, naturale, ed in certo senso giustificabile), è la tendenza del Comune, che giuridicamente impersona le generalità dei suoi abitanti, al ridurre al minimo possibile, se non ad eliminare addirittura, la sperequazione per quanto sopra tra essi esistente, coll'ammettere all'esercizio degli usi sui beni di demanio civico delle frazioni, che sole o più abbondantemente ne sono provviste, gli abitanti delle rimanenti frazioni, sprovviste di demanio civico o dotatene in modo insufficiente.

Dei tre motivi, esposti ed illustrati, i primi due sono tali da valere così per le stesse di uso civico frazionali come per quelle comunali. E del resto fu solo la convinzione che fosse sommamente opportuno tenere distinti gli interessi economici della popolazione, facenti capo a beni di demanio comunale, da quelli patrimoniali o di altra natura dell'Ente Comune a far sì che il legislatore acconsentisse a tutte le associazioni agrarie di diritto pubblico, di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, di continuare ad esistere e sancisse coll'ultimo alinea dell'articolo 25 stessa legge, la possibilità di concedere il ricono-

scimento giuridico ad associazioni agrarie di fatto, aventi il possesso di terre di promiscuo godimento, spettanti agli abitanti di un Comune.

Alla determinazione di togliere ai Comuni l'amministrazione dei beni di demanio civico, frazionale o comunale, che fosse aggiungevasi la consapevolezza, specie dopo gli inconvenienti verificatisi nell'applicare la legge 4 agosto 1894 n. 397, che occorreva astenersi, dal dar vita a nuovi numerosissimi enti pubblici, con personalità giuridica propria, sul tipo delle presistenti associazioni agrarie.

Ed allora si ritenne sufficiente e preferibile utilizzare l'istituto della separata amministrazione dei beni patrimoniali frazionali, previsto dalla Legge comunale e provinciale (art. 116 e 115 T.U. 21 maggio 1908 n. 269, 121 e 156 T.U. 4 febbraio 1915 n. 128, divenuti art. 37 e 58 T.U. 2 marzo 1934 n. 383), modificandolo, però, coll'attribuirgli, nel già ricordato art. 26 cpv. durata permanente, invece che limitata nel tempo, e per conseguenza riconoscendogli (art. 64 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, in parte modificato coll'art. 84 cpv. 2° R.D. 2 marzo 1934 n. 383) una propria autonomia amministrativa nei confronti dell'Ente Comune, facendogli così acquistare individualità e caratteri, atti a distinguerlo da ogni altro istituto.

All'amministrazione separata delle terre demaniali frazionali viene preposto di regola, con veste di commissario prefettizio, uno dei frazionisti utenti, cioè uno dei comproprietari *iure civico* dei beni, il quale, nell'attendere alle funzioni pubbliche demandategli, terrà ben presente che essi riferisconsi a fondi, di cui egli ed i suoi cittadini hanno diritto ad usare singolarmente, in modo diretto, personale, intangibile.

Perché essa sia disposta non occorre – come quando si vuole conseguire l'autorizzazione a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività – che si tratti di una frazione con più di cinquecento abitanti, che il provvedimento sia consigliato dalle condizioni dei luoghi e sia demandato dalla maggioranza dei contribuenti. Poco, importa, d'altro canto, che si tratti di Comune con una sola frazione.

L'amministrazione separata delle terre demaniali frazionali (per essere precisi di quelle che vanno ascritte alla categoria a dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, perché le altre sono destinate ad essere ripartite tra le famiglie dei coltivatori diretti della frazione – art. 13 stessa legge – è obbligatoria, non appena provveduto a determinare quali siano di dette terre le ascrivibili alla ricordata categoria a (art. 14 citata legge e non appena emesso dal R. Commissario il decreto indicante gli usi civici, sulle medesime accertati (art. 42 R.D. 26

febbraio 1928 n. 332). Si discute se tale obbligatorietà sussista anche quando si sia in presenza di un demanio civico frazionale di assai poca importanza, cioè – per usare le parole di qualcuno che ha scritto in argomento – di un «assieme di mezzi economici e finanziari, così esiguo da rendere manifestamente antieconomica, e quindi dannosa per i frazionisti, la costituzione stessa». Ma in questa causa, in cui si è in presenza di un complesso imponentissimo di terre, siffatta questione non può sorgere; e quindi inutile è risolverla.

Si può concludere.

Si è dimostrato, risalendo al sec. XII e venendo da esso fino ai nostri giorni, che le terre di cui trattasi ebbero in passato ed hanno anche al presente natura demaniale; che esse hanno natura demaniale frazionale, non comunale; che del resto, se anche si trattasse di un demanio comunale, mai il Comune di S. Stefano potrebbe farsi a pretendere di continuare ad averne sempre in prosieguo, come l'ha oggi, l'amministrazione; che detta amministrazione dovrà un giorno cessare ed essere sostituita dall'amministrazione separata frazionale ad opera di un commissario Prefettizio.

È solo da aggiungere che, se essa dovrà indubbiamente cessare – secondo si è già accennato – quando si sarà provveduto a sciogliere le non poche promiscuità esistenti sia tra frazione e frazione del Comune di S. Stefano sia tra le frazioni di detto Comune e quelle dei Comuni di S. Pietro Cadore e Danta Cadore, quando, individuato così il demanio civico di ciascuna delle quattro frazioni in causa, si sarà provveduto ad assegnare le terre demaniali, che lo compongono, ad una delle due categorie di cui all'art. 11 Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e, per le terre assegnate alla categoria a di detto articolo, sarà stato emesso il decreto indicante gli usi, sulle medesime accertati, potrebbe cessare anche prima, se l'Eccellenza il Prefetto di Belluno ne riconoscesse l'opportunità per motivi di natura politica ed economica nel contempo.

Fino a quando l'amministrazione separata predetta non avrà avuto inizio, non potrà negarsi al Comune di S. Stefano di Cadore il Diritto, derivantegli dall'art. 46 cpv. R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, di far proprio il ricavato dalla vendita della legna e delle erbe esuberanti in rapporto all'occorrente per soddisfare i bisogni dei frazionisti.

Così stando le cose, per i mappali tutti elencati nell'atto introduttivo del procedimento, dopo le rettifiche e le eliminazioni di cui si è detto all'inizio sono da emettere le sole pronuncie nell'atto stesso indicate, non anche, in aggiunta ad esse, quelle di cui alle lettere d e e

delle conclusioni dei rappresentanti le frazioni.

A carico del Comune, il quale, sordo ad ogni esortazione, ad ogni chiarimento e non di questo Commissariato soltanto, ha ostinatamente voluto che il presente giudizio avesse luogo, non possono non essere poste – e per intero – le spese del medesimo, in forza del disposto dell'art. 370 parte 1ª Cod. Proc. Civ.

P. T. M.

Pronunciando nella causa;

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reiette; Dichiara beni demaniali:

a) della frazione S. Stefano i mappali numeri 722, 724 del censuario di Costalissoio; 2078 2156, 2215 del censuario di Comelico Inferiore; 142, 260, 282, 418, 419, 633, 634, 635, 637, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 682, 683, 712 del censuario di Ante; 214, 215, 232, 233, 234, 243, 293, 470, 471, 472, 594, 595, 618, 619, 620, 621, 622, 692, 693a, 695, 694, 696, 697, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 740, 741, 742, 744, 784, 785, 787, 788, 798, 799, 804, 823, 827, 905, 907, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921a, 921e, 938, 939, 955, 956, 957a, 957b, 957d, 958, 1026, 1029, 1032, 1034, 1044 del censuario di Transacqua; 62, 63, 64, 68, 69, 70, 103, 105, 126, 144, 178b, 179b, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 202, 206a, 208, 220 del censuario di Franza; 252a, 866, 1361a, 1519a del censuario di Campolongo; 19, 20, 21, 22, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56 166, 167, del censuario di Valle Visdende; 218, 219, 220, 636 del censuario di Presenaio;

b) della Frazione di Costalissoio i mappali numeri 338a, 338c, 427g, 451, 516, 541, 560, 607d, 630b, 632a, 651b, 653b, 654b, 707, 708, 745, 754, 761, 763, 764, 765a, 804, 810, 846b, 868, 875.l, 896, 936, 937, 965a, 973, 975a, 976c, 1005, 1008, 1009, 1045, 1059e, 1094a, 1821, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2399, 2495, 2497, 2501, 2503a, 2597, 2598, 2599, 2696, 2697, 2698, del censuario di Costalissoio; 113, 611 del censuario di S. Nicolò; 247, 285, 286, 298 del censuario di Ante; 95, 96, 97, 98 del censuario di Franza; 537 del censuario di Val Frison; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del censuario di Campolongo; 62, 63, 187, 188, 461

del censuario di Valle Visdende; 2100, 2101 del censuario di Costalta; c) della frazione Campolongo i mappali numeri 126, 127, 158, 216, 237, 355, 709, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 822, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 979, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 994, 995, 996, 998, 999, 1002, 1004, 1005, 1010, 1013, 1014, 1022, 1028 del censuario di Transacqua; 55, 56, 57, 58, 59, 139, 141, 142, 143, 177a, 178a, 179a, 182, 183, 192, 201, 237, 258, 263 del censuario di Franza; 37, 38, 47, 48, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 119, 224, 227, 351, 375, 494, 524, 530, 531, 536/3, 550, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 705, 710, 711, 714, 715, 720, 721, 726, 727, 729, 733, 735, 738, 739, 753, 761, 765, 766, 767, 768, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 782, 783, 784, 785, 787, 791, 792, 794, 798, 799, 800, 801, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 822, 854, 856, 858, 863, 865, 868, 870, 871, 873, 874, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 893, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 913, 915, 916, 919, 920, 921, 923, 925, 927, 928, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 941, 942, 945, 946, 951, 955, 957, 961, 963, 966, 968, 969, 970, 974, 976, 978, 988, 989, 999, 1001, 1008, del censuario di Valle Frisone; 68, 69, 73, 156b, 515, 858, 860, 935a, 936a, 937a, 938a, 939a, 958 1100, 1132, 1525, 1426, 1529, 1531, 1537, 1539, 1540, 1541, 1559, 1562, 1564, 1567, 1570, 1574, 1578, 1583b, 1588, 1594, 1596, 1601, 1607, 1610, 1611, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1651, 1652, 1672, 1674, 1676, 1679, 1690, 1693, 1702 del censuario di Campolongo; 224, 329, 342, 644 del censuario di Presenaio; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30b, 165 del censuario di Valle Visdende:

d) della frazione Casada i mappali numeri 1764 del censuario di Comelico Inferiore; 175, 353, del censuario di Ante; 92, 93, 94 del censuario di Franza; 1379, 1389, 1401, 1405, 1407, 1487, 1491, 1508, 1509, 1554, 1570, 1571, 1596, 1597, 1598, 2737/1, 2737/2, 2738, 2740, 2756 del censuario di Casada; 46, 142, 143, 168, 169, 465, 467, 468 del censuario di Valle Visdende;

e) promiscui di tutte e quattro le sopra dette frazioni S. Stefano,

Costalissoio, Campolongo e Casada, i mappali numero 1471b, 1778a, 1808, 1826, 1844, 1856, 1877, 1878, 1886, 1887, 1888, 1906, 1952, 1953, 1957, 1967, 1968, 1983a, 1985, 1993, 1995, 1998, 1999, 2075, 2077, 2143, 2237, 2259, 2287, 2288, 2290, 2291, 2303, 2311, 2314, 2321, 2337, 2537, 2570, 2601, 2602, 2604, 2727, 2807, del censuario di Comelico Inferiore; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 85, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 143b, 145B, 153, 154, 156, 274a, 276a, 283, 297, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364b, 365, 366, 368a, 470, 477, 478, 479, 481, 510, 540, 632, 685, 686, 687, 688, 706, 720, del censuario di Ante; 153, 154, 347, 482b, 573, 609, 623a, 678b, 697, 698, 699, 700, 702, 708, 782, 783, 786, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 800, 947b, 1027, 1030, 1045 del censuario di Transacqua; 35, 51, 63, 97, 99, 104, 119, 123, 331, 332, 417, 424, 440, 457, 496, 498, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 604, 605, 673, 675, 943 del censuario di Val Frisone; 3, 58, 199al, 199am, 199bd, 199bf, 249, 356, 472, 861, 1121, 1307, 1363, 1353b, 1357, 1362, 1364, 1501, 1628, 1705, del censuario di Campolongo; 1495j, 1495l, 1495q, 1495ac, 1495as, 1495at, 1495au, 1499b, 1499j, 1510, 1529 del censuario di Casada; 40c, 40e, 96, 153, 154, 226, 227, 228, 281b, 283h, 283i, 343, 353, 429, 430, 431, 432b, 433, 532, 554, 657, 690e, 698, 762, 803, 805, 806, 807, 1032, 1496a, 1496h, 1498a, 1498e, 1742a, 1742c, 1748, 2374b, 2382, 2383, 2385, 2625 del censuario di Costalissoio;

- f) promiscui delle frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casada i mappali numeri 261, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 717, 718, 728 del censuario di Ante;
- g) promiscui delle frazioni Costalissoio e Casada i mappali numeri 10a, 11, 12, 56b, 57c, 70b, 70d, 199d, 199g, 199as del censuario di Campolongo;
- h) promiscui sia delle quattro frazioni (S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada); componenti il Comune di S. Stefano di Cadore sia delle quattro frazioni (S. Pietro, Presenaio, Costalta, Valle) componenti il Comune di S. Pietro di Cadore i mappali numeri 13a, 13c, 8o, 81, 99, 109, 112, 113, 121, 124a, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 145, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 207, 228, 229, 230, 232, 255, 261, 262, 264, 265, 266, 267 del censuario di Franza; 695, 696, 697, 1346a, 1456, 1457, 1510 del censuario di

Campolongo;

i) promiscuo delle frazioni S. Stefano, Costalissoio e Casada del Comune di S. Stefano di Cadore e delle frazioni Mezza Danta di Sopra, Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore il mappale n. 511 del censuario di Ante;

1) promiscuo sia delle quattro frazioni del Comune di S. Stefano di Cadore sia delle quattro frazioni del Comune di S. Pietro di Cadore, sia infine della frazione di Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore i mappali numeri 51, 52, 53, 54, 59, 60, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274a, 274c, 274d, 274e, 274f, 274g, 274h, 274i, 274l, 274m, 274E, 274o, 274p, 274q, 274r, 274s, 274t, 274u, 274v, 274z, 274w, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 394, 395, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 449, 464, 474, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, del censuario di Valle Visdende; 200, 201, 202, 205, 206, 212, 215, 216, 217, 221, 229, 238, 632 del censuario di Presenaio; 148, 149, 150, 2275 del censuario di Costalta.

Dichiara conseguentemente, soggetti tutti i sopra elencati beni alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

Per le spese tutte del presente giudizio a carico del soccombente Comune di S. Stefano di Cadore, liquidando quelle, che il medesimo dovrà rivalere ai rappresentanti in causa le frazioni S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio, rispettivamente i Signori Emilio Lo Candido di Emilio, Galliano Quattrer fu Massimiliano, Gaetano Comis Da Ronco fu Gaetano, Giacomo Polzotto fu Giacomo, in L. 10.297.70, ivi comprese L. 10.000 per onorari di difesa.

Così deciso in Trieste, nell'Ufficio del R. Commissariato per gli usi civici addì 31 marzo 1942 anno xx.

IL R. COMMISSARIO CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE f) A. Antonini

Pubblicata la suestesa sentenza, nei modi di rito, alla udienza del giorno 24 giugno 1942/xx, da me sottoscritto Segretario-Cancelliere in assenza delle parti.

Fto Ing. Eduardo Rossi